**Giovedì 8 luglio 2021**

P9_TA(2021)0357

# La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-Howaiti

**Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP))**

(2022/C 99/20)

*Il Parlamento europeo,*

— viste le sue precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita, in particolare quelle del 25 ottobre 2018 sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul ([1]), del 14 febbraio 2019 sui difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita ([2]), dell'8 ottobre 2020 sulla situazione dei migranti etiopi nei centri di detenzione in Arabia Saudita ([3]) e dell'11 febbraio 2021 sulla situazione umanitaria e politica nello Yemen ([4]),

— vista la dichiarazione di Josep Borrell, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), formulata il 10 dicembre 2020 in occasione del Consiglio «Affari esteri», secondo cui i diritti umani sono parte del DNA dell'Unione europea,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

— vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

— visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (ICCPR),

— visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (UNCAT),

— visto l'esame periodico universale (UPR) concernente l'Arabia Saudita del novembre 2018,

— vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia,

— viste le norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti («regole Nelson Mandela»),

— visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte,

— visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

— visto il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani,

— vista la Carta araba dei diritti dell'uomo,

— vista la dichiarazione dei relatori speciali delle Nazioni Unite sulla commutazione delle pene di morte, del 3 marzo 2021,

— vista la relazione di Agnes Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, del giugno 2021, in cui si afferma che l'Arabia Saudita è responsabile dell'«esecuzione premeditata» del giornalista saudita Jamal Khashoggi (relazione Callamard),

---

([1]) GU C 345 del 16.10.2020, pag. 67.
([2]) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 133.
([3]) Testi approvati, P9_TA(2020)0260.
([4]) Testi approvati, P9_TA(2021)0053.

**Giovedì 8 luglio 2021**

— vista la relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, Mary Lawlor, che analizza l'uccisione dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita, presentata in occasione della 46ª sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel marzo 2021,

— vista la relazione dell'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale che valuta il ruolo del governo saudita nell'omicidio di Jamal Khashoggi, pubblicata nel febbraio 2021,

— vista l'assegnazione del premio Vaclav Havel per i diritti umani 2020 a Loujain al-Hathloul da parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

— visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che il Regno dell'Arabia saudita si è impegnato ad abolire la pena di morte per tutti i minori autori di reati senza eccezioni entro il 2016, mediante nuove leggi, e che ha confermato tale impegno nelle dichiarazioni diplomatiche; che tali dichiarazioni sono state formulate dal ministero saudita degli Affari esteri nel settembre 2016 in seno al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, così come nell'agosto 2018, quando il ministero ha affermato che, qualora il reato commesso dal minore sia punibile con la morte, la sentenza è ridotta ad una pena detentiva di durata non superiore a 10 anni da scontare nella struttura;

B. considerando che l'articolo 15 della legge saudita sui minori del 2018, promulgata con regio decreto del 31 luglio 2018, stabilisce che, qualora il reato commesso dal minore sia punibile con la morte, la sentenza è ridotta ad una pena detentiva di durata non superiore a 10 anni da scontare nella struttura; che l'esame periodico universale relativo all'Arabia Saudita, condotto nel 2018 in sede di Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha successivamente sottolineato che il paese ha compiuto progressi significativi nella promozione del rispetto e della tutela dei diritti dei minori, così come della fedeltà agli stessi;

C. considerando che il 15 giugno 2021 Mustafa Hashem al-Darwish, un giovane saudita appartenente alla minoranza sciita, è stato giustiziato per reati che, secondo i gruppi di difesa dei diritti, potrebbe aver commesso prima della maggiore età, nonostante il recente annuncio del Regno di aver abolito la pena di morte per i minori; che Mustafa Hashem al-Darwish ha subito una prolungata detenzione preventiva, torture e un processo profondamente iniquo; che le accuse a carico di al-Darwish non specificano la data esatta in cui sono avvenuti i presunti reati, il che implica la possibilità che egli fosse ancora minorenne quando si sono verificati tali presunti reati e che, pertanto, la sua condanna dovrebbe essere rivista alla luce delle nuove leggi nazionali in materia di ricorso alla pena di morte nei confronti dei minori di 18 anni;

D. considerando che Abdullah al-Howaiti è stato sottoposto a giudizio in un processo collettivo che ha coinvolto sei persone, nel quadro di un caso di rapina a mano armata; che il 27 ottobre 2019 il tribunale penale di Tabuk (Arabia Saudita settentrionale) ha condannato a morte Abdullah al-Howaiti, nonostante il campione del suo DNA sia stato prelevato dopo l'arresto, invalidando l'identificazione del giovane come possibile sospettato; che Al-Howaiti è stato arrestato nel maggio 2017, quando aveva 14 anni; che, secondo i documenti giudiziari, è stato detenuto in isolamento per quattro mesi e sottoposto a torture durante il suo interrogatorio, senza che fossero presenti i suoi genitori o il suo avvocato; che durante il suddetto periodo è stato detenuto presso l'unità indagini penali di Tabuk, anziché in un centro di detenzione minorile; che Abdullah al-Howaiti continua a essere detenuto e si trova nel braccio della morte, sebbene avesse 14 anni al momento della commissione dei presunti reati; che il suo caso è oggetto di riesame da parte della Corte suprema da giugno 2021;

E. considerando che il 23 aprile 2019 le autorità saudite hanno giustiziato sei minori autori di reati, tra cui Saeed al-Scafi, Salman al-Quraish, Abdul Aziz al-Sahawi, Abdul Karim al-Hawaj, Abdullah al-Asrih e Mujtaba al-Sweikat; che almeno altri nove minori autori di reati rischiano di essere giustiziati;

F. considerando che attualmente almeno 40 detenuti in Arabia Saudita sono a rischio di esecuzione; che tale cifra include diverse persone accusate di presunti reati commessi prima della maggiore età e critici pacifici, quali gli studiosi islamici Salman al-Odah e Hassan al-Maliki, per i quali il pubblico ministero continua a chiedere la condanna a morte;

G. considerando che da molti anni l'Arabia Saudita figura tra i paesi che portano a termine il più elevato numero di esecuzioni al mondo; che dal gennaio 2015 si sono verificate oltre 800 esecuzioni, gran parte delle quali per reati non violenti connessi alla droga, mentre altre dovute a reati descritti come legati al terrorismo dalle autorità, nonostante fossero pacifici;

H. considerando che nel primo semestre del 2021 l'Arabia Saudita ha effettuato 32 esecuzioni in totale, un numero superiore rispetto all'intero 2020, e, a partire dal momento in cui si è impegnata per la prima volta ad abolire la pena di morte per i minori autori di reati, ha giustiziato almeno otto minori autori di reati;

I. considerando che, a seguito di un regio decreto saudita del 2020, si dovrebbero commutare le pene di morte inflitte a persone che hanno commesso tali reati prima di compiere la maggiore età; che nel decreto si ravvisano numerose lacune che consentono diverse possibilità per continuare a giustiziare i minori, per esempio escludendo le condanne a morte pronunciate come *hudud* (reati con condanne predeterminate) o *qisas* (reati per i quali la condanna si basa sulla pena del taglione) e i casi che rientrano nella legge contro il terrorismo;

J. considerando che l'Arabia Saudita ha commutato le condanne a morte inflitte a Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon e Abdullah al-Zaher per reati che gli esperti avevano precedentemente classificato come una criminalizzazione dell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di riunione e di espressione, e che avrebbero commesso da minorenni; che la condanna è stata commutata a 10 anni di reclusione, compreso il periodo di detenzione già scontato; che gli esperti delle Nazioni Unite ne hanno chiesto la liberazione;

K. considerando che, nonostante l'annuncio della commissione per i diritti umani dell'Arabia Saudita sulla moratoria della pena di morte per reati legati alla droga del gennaio 2021, non è stata ancora pubblicata alcuna modifica alla legge, e che la pena di morte rimane soggetta alla discrezionalità dei giudici e delle autorità;

L. considerando che l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo è uno dei principali obiettivi della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;

M. considerando che negli ultimi mesi numerosi attivisti per i diritti umani sono stati condannati a dure pene detentive in processi caratterizzati dalla mancanza di rispetto per le garanzie processuali e da credibili accuse di tortura; che Abdurahman al-Sadhan è stato condannato a 20 anni di reclusione e a un divieto di viaggio ventennale a causa di attività connesse ai tweet critici nei confronti del governo; che il suo processo ha gravemente violato le garanzie internazionali in materia di giusto processo;

N. considerando che nel marzo 2021 Mohammed al-Otaibi, fondatore dell'Unione per i diritti umani e sostenitore dell'abolizione della pena di morte e del rafforzamento del ruolo delle donne nella società, ha subito un inasprimento della pena detentiva da 14 a 17 anni per il suo attivismo pacifico a favore dei diritti umani;

O. considerando che numerose donne arrestate durante la repressione dei difensori dei diritti delle donne, avvenuta nel 2018, sono state condannate a lunghe pene detentive unicamente in ragione del loro attivismo per i diritti umani; che le autorità saudite hanno recentemente scarcerato taluni difensori dei diritti delle donne, tra cui Loujain al-Hathloul's, Nouf Abdulaziz, Samar Badawi e Nassima al-Sada; che le loro condanne sono state soltanto sospese e che le autorità saudite hanno imposto divieti di viaggio ai difensori dei diritti umani rilasciati;

P. considerando che la legge del 2017 sulla lotta contro i reati di terrorismo e il suo finanziamento definisce il terrorismo in termini vaghi e non prevede necessariamente il ricorso alla violenza affinché un'azione sia qualificata come atto terroristico;

Q. considerando che, secondo la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, le autorità saudite commettono abusi mediante l'uso di tecnologie di sorveglianza elettronica; che la revisione del regolamento dell'UE sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, avvenuta nel 2021, ha introdotto nuovi controlli sulle tecnologie di sorveglianza informatica ([5]);

R. considerando che il Regno dell'Arabia Saudita presenta uno dei più bassi tassi di ratifica dei principali trattati internazionali relativi ai diritti umani e che non ha aderito a trattati fondamentali in materia, che rappresentano il nucleo normativo del diritto alla vita, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

S. considerando che la tortura e i trattamenti degradanti nelle carceri sono pratiche diffuse in Arabia Saudita e sono utilizzati sia durante gli interrogatori per estorcere confessioni sia come forma di punizione durante la detenzione; che le accuse di tortura sono raramente oggetto di indagini;

([5]) GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

**Giovedì 8 luglio 2021**

1. condanna fermamente le esecuzioni di minori autori di reato che proseguano nel Regno dell'Arabia Saudita sebbene il paese sostenga di averle abolite, compresa la recente esecuzione di Mustafa Hashem al-Darwish per reati che potrebbero aver avuto luogo quando era minorenne, a seguito della sua condanna in un processo iniquo in cui la confessione gli è stata estorta sotto tortura, nonché la presenza di almeno 40 detenuti attualmente a rischio di esecuzione nel paese, di cui almeno nove per presunti reati commessi nella minore età, come pure contestatori pacifici del governo;

2. invita l'Arabia Saudita a confermare che Abdullah al-Howaiti, Mohammed al-Faraj e tutti gli altri minori autori di reato che si trovano attualmente nel braccio della morte non saranno giustiziati, che le «confessioni» estorte sotto tortura non saranno incluse nei loro fascicoli e che a tutti i minori autori di reato sarà garantito un processo equo, senza ricorso alla pena di morte; chiede che le accuse di Abdullah al-Howaiti, che ha affermato di aver subito torture, siano indagate e che tutti i responsabili siano assicurati alla giustizia;

3. esorta l'Arabia Saudita ad abolire realmente la pena di morte per i minori autori di reato, in conformità con i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a prescindere dal tipo di reato, compresi *ta'zir* (reati con pene discrezionali), *hudud* e *qisas*, in base ai quali almeno quattro imputati minorenni rischiano la condanna a morte; invita l'Arabia Saudita a pubblicare il suo decreto reale del 2020 per fornire una protezione completa e retroattiva ai minori autori di reato, come dichiarato dalle autorità saudite, e ad allineare il suo diritto minorile alle norme internazionali;

4. ribadisce la sua condanna nei confronti del ricorso alla pena di morte, in tutti i casi e in ogni circostanza; invita l'Arabia Saudita ad attuare una moratoria sulle esecuzioni in attesa della loro abolizione e a condurre una revisione indipendente di tutti i casi nel suo sistema di giustizia penale in cui la pena di morte è stata imposta per reati commessi nella minore età, sulla base di confessioni estorte sotto tortura oppure in cui non si è tenuto un processo equo, e a pubblicarne i risultati; chiede l'avvio di un dialogo internazionale e nazionale in merito agli ostacoli restanti all'abolizione della pena di morte per tutti i minori autori di reato, il quale apra la strada alla completa abolizione della pena di morte in Arabia Saudita;

5. accoglie con favore la recente decisione delle autorità di commutare le condanne a morte inflitte a Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon e Abdullah al-Zaher per reati che avrebbero commesso da minorenni, quale passo necessario verso il rispetto, da parte dell'Arabia Saudita, dei suoi obblighi nazionali e internazionali in materia di diritti umani, in particolare nell'ambito della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; chiede il loro rilascio conformemente alle richieste degli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite, in quanto tali esperti hanno precedentemente classificato i loro reati come una criminalizzazione dell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di riunione e di espressione;

6. invita le autorità saudite a riesaminare i casi di tutti i detenuti attualmente condannati a morte, al fine di commutare le loro pene o di offrire loro un nuovo ed equo processo che non preveda l'imposizione della pena di morte;

7. esorta la delegazione dell'UE e le missioni diplomatiche degli Stati membri dell'Unione in Arabia Saudita a chiedere urgentemente di visitare i minori autori di reato detenuti nel braccio della morte;

8. esorta altresì il Consiglio a sospendere tutte le esportazioni dall'UE verso l'Arabia Saudita di tecnologie di sorveglianza di massa e di altri prodotti a duplice uso che possono essere impiegati per facilitare la repressione interna e ridurre al silenzio la società civile; sottolinea la particolare responsabilità delle società di sicurezza informatica e dei servizi segreti nazionali che operano nell'UE e il loro obbligo morale e giuridico di evitare di trovarsi nella situazione in cui il loro personale attuale o passato aiuti l'Arabia Saudita a reprimere la sua stessa popolazione, lavorando direttamente o indirettamente per le autorità saudite al fine di sopprimere l'opposizione interna e la libertà di espressione;

9. esorta il governo dell'Arabia Saudita a rispettare i suoi impegni nell'ambito della Convenzione contro la tortura da essa ratificata e incoraggia fortemente il paese a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e il Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte;

10. condanna fermamente il modello di dure pene detentive inflitte a difensori dei diritti umani, contestatori pacifici e attivisti e ribadisce la sua solidarietà ai difensori dei diritti umani per il loro importante operato nonché la necessità di proteggere la libertà di parola e di espressione;

11. chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i difensori dei diritti umani, i difensori dei diritti delle donne, i contestatori pacifici e gli attivisti, compresi Abdurahman al-Sadhan, Mohammed al-Otaibi, Khaled Al-Omair, Mohammed al-Rabiah, Israa al-Ghomgham, Mousa al-Hashim, Ahmed al-Matrood, Khaled al-Ghanim, Ali al-Ouwaisher, Mujtaba al-Muzain, Waleed Abu al-Khair, Abdulaziz al-Shubaili, Issa al-Nukhaifi e Natheer al-Majed;

12. chiede la piena libertà per i difensori dei diritti umani rilasciati in via temporanea ma ancora sottoposti a restrizioni, come Loujain al-Hathloul, compresi la revoca del divieto di viaggio per loro e le loro famiglie, la revoca del divieto di lavoro, la riduzione della sorveglianza online e il ripristino dei loro pieni diritti come cittadini;

13. ricorda che Raif Badawi, vincitore del premio Sacharov, è ormai detenuto da nove anni; invita l'UE, gli Stati membri e la comunità internazionale a esercitare maggiori pressioni sul governo dell'Arabia Saudita e ad adoperarsi per il suo immediato rilascio;

14. sottolinea che l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione è tutelato dal diritto internazionale dei diritti umani; esorta le autorità dell'Arabia Saudita a eliminare le restrizioni imposte ai difensori dei diritti umani per vietare loro di parlare apertamente sui social media e i mezzi d'informazione internazionali;

15. esprime preoccupazione circa la pratica delle audizioni segrete; insiste sul fatto che, al fine di garantire procedure processuali corrette ed eque, occorre consentire la partecipazione alle udienze e la visita delle carceri saudite alle missioni diplomatiche, compresi gli osservatori della delegazione dell'UE in Arabia Saudita o delle istituzioni dell'Unione, nonché alle ONG internazionali;

16. invita il governo dell'Arabia Saudita a cooperare pienamente con gli organismi delle Nazioni Unite e a rivolgere un invito permanente di visita a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché a cooperare in modo proattivo, segnatamente con i relatori speciali delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

17. è profondamente preoccupato per la vaga definizione di terrorismo contenuta nella legge antiterrorismo del paese; condanna il ricorso al tribunale speciale per i procedimenti penali, un tribunale incaricato di affrontare questioni legate al terrorismo, come strumento per punire i difensori dei diritti umani;

18. esorta il governo dell'Arabia Saudita a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

19. ribadisce l'importanza di strumenti come il dialogo sui diritti umani tra l'UE e l'Arabia Saudita al fine di stimolare ulteriori discussioni e ne sollecita l'attivazione senza indugio; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna e tutte le delegazioni dell'UE che partecipano a tale dialogo ad interagire con la società civile prima del dialogo, onde garantire informazioni e conoscenze aggiornate in merito a questioni specifiche da sollevare; incoraggia l'utilizzo di parametri di riferimento per valutare i progressi delle discussioni;

20. denuncia che il sistema politico saudita rimane profondamente antidemocratico e, nonostante le ambiziose riforme in materia di diritti umani annunciate, continua a reprimere duramente la maggior parte delle voci dissenzienti; evidenzia che l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto nei locali del consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre 2018, rimane un messaggio agghiacciante per tutte le voci critiche in Arabia Saudita, comprese le molte persone attualmente detenute a causa del loro attivismo pacifico; sostiene con forza l'applicazione del meccanismo globale di sanzioni per le violazioni dei diritti umani nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita, compreso l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi; chiede che la comunità internazionale dia pieno seguito al rapporto redatto da Agnès Callamard, che ha chiamato in causa il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammad Bin Salman;

21. invita gli Stati membri e il Presidente del Consiglio, nonché il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Servizio europeo per l'azione esterna, a sollevare le questioni relative ai diritti umani, e in particolare la pena di morte, durante tutte le riunioni formali e informali con le loro controparti saudite; si rammarica del timido approccio alla diplomazia pubblica in materia di diritti umani adottato dall'UE nei confronti dell'Arabia Saudita; chiede pertanto che i servizi diplomatici europei a Riyadh e in altre località dell'Arabia Saudita utilizzino sistematicamente i meccanismi stabiliti negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, tra cui dichiarazioni pubbliche, iniziative diplomatiche, monitoraggio dei processi e visite presso le carceri;

22. invita l'UE a sostenere qualsiasi azione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite intesa a chiamare le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a rispondere delle violazioni dei diritti umani; chiede che l'Unione europea proponga la nomina di un relatore speciale sui diritti umani in Arabia Saudita in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

**Giovedì 8 luglio 2021**

23. invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri nel paese a rafforzare il loro sostegno alla società civile nel loro dialogo con le autorità saudite, ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per accrescere il sostegno fornito alle attività dei difensori dei diritti umani e, ove opportuno, ad agevolare il rilascio di visti di emergenza nonché a fornire accoglienza temporanea negli Stati membri dell'Unione;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz al-Saud e al Principe ereditario Mohammad bin Salman al-Saud, al governo del Regno dell'Arabia Saudita e al Segretario generale del Centro per il dialogo nazionale del Regno dell'Arabia Saudita.